

	
PARLAMENTO EUROPEO	2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0308(COD)

25.6.2012

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese (COM(2011)0684– C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

Relatore per parere: Wolf Klinz

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una proposta che sostituisce e modifica le direttive contabili (78/660/CEE e 83/349/CEE) allo scopo specifico di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese.

Entrambe le direttive contabili sono in vigore da 30 anni e prevedono un insieme completo di norme sull'elaborazione e il contenuto dei bilanci obbligatori. Da quando le imprese quotate sono assoggettate alla normativa IAS, ovvero dal 2005, le PMI sono di fatto diventate le principali destinatarie delle direttive contabili.

La proposta della Commissione mira a sostituire le due direttive con un'unica direttiva più adatta alle esigenze presenti e future sia degli autori che degli utilizzatori dei bilanci. La proposta in questione è complementare a quella del 2009 relativa ai bilanci delle microentità, approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011.

A seguito della valutazione d'impatto svolta nel periodo 2009-2011, la Commissione mira a ridurre entro il 2012 gli oneri amministrativi del 25% e prevede un potenziale risparmio pari a 1,5 miliardi di euro all'anno a favore di tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Il relatore intende richiamare l'attenzione in particolare su quanto riportato di seguito.

Considerazioni

In primo luogo, per quanto concerne *l'ambito* di applicazione della proposta, il relatore ritiene che soglie più elevate, armonizzate su tutto il territorio dell'UE, per *le piccole imprese* (articolo 3) possano aiutarle a beneficiare di condizioni omogenee in tutta l'UE. Il relatore è favorevole alla limitazione delle sezioni contabili di cui agli allegati e alla non obbligatorietà di un controllo legale dei conti.

Relativamente alle *imprese medie e grandi* il relatore appoggia la proposta concernente le soglie, ma ritiene che tali imprese debbano essere assoggettate anche all'obbligo di elaborare un rendiconto finanziario in termini di liquidità (*Cash-flow statement*), il quale garantirebbe, da una parte, informazioni sufficienti e tempestive sulla situazione di una impresa e, dall'altra, una migliore gestione della liquidità per le banche che finanziano una data impresa. Il controllo obbligatorio e periodico di tale rendiconto finanziario potrebbe costituire, in particolare, un potenziale collegamento con la valutazione dei flussi di cassa in entrata delle banche ai sensi del nuovo requisito di copertura della liquidità di Basilea III / CRR (Regolamento sui requisiti patrimoniali).

Il relatore è favorevole alle proposte della Commissione volte a tagliare le *formalità burocratiche* e ritiene che un'ulteriore semplificazione sia sempre possibile. Alcune delle attuali proposte della Commissione mirano a eliminare la discrezionalità nazionale, ma sarebbero onerose per le imprese dell'UE. Per questa ragione il relatore suggerisce di preservare la discrezionalità nazionale, dato che la sua eliminazione non sembra aggiungere

valore al processo, né agli stessi bilanci delle imprese.

In merito ai *principi internazionali d'informativa di bilancio (IFRS) per le PMI* il relatore condivide la decisione della Commissione di non introdurli. La Direttiva sulla contabilità armonizzata garantirà l'introduzione in Europa di uno standard di provata efficacia per le PMI, riflettendo le specificità del diritto societario europeo.

Il relatore è a favore dell'introduzione dell'obbligo di redigere i bilanci usando un formato elettronico multifunzionale, ovvero l' *eXtensible Business Reporting Language (XBRL)*, come già chiesto in passato dal Parlamento europeo nelle risoluzioni sul "Seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))" e sullo "Small Business Act per l'Europa (2008/2237(INI))". Egli ritiene che i vantaggi di un unico formato elettronico armonizzato possano contribuire a creare un sistema di informativa "a sportello unico" utilizzabile in altri settori, come ad esempio in quello della fiscalità. Tuttavia, rendere obbligatorio l'XBRL potrebbe rivelarsi piuttosto oneroso per molte piccole imprese, pertanto il relatore suggerisce di introdurlo, dopo un'adeguata fase di preparazione (coinvolgendo anche l'ESMA), a partire dal 2018.

Per le grandi imprese e le entità di interesse pubblico che operano nel settore dell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie (*Informativa in materia di pagamenti ai governi*), la Commissione propone l'introduzione di nuovi obblighi di rendicontazione per paese e per progetto. Il relatore appoggia in linea generale gli obiettivi della Commissione volti a incrementare la trasparenza nell'ambito dello sfruttamento delle risorse naturali; tuttavia egli ritiene che si debba optare per un approccio equilibrato. Suggerisce pertanto di limitare l'ambito di questa disposizione alle imprese e enti di una certa dimensione, definiti da una soglia di valore doppio rispetto a quelle normalmente adottate per le PMI. Oltre che sulle proposte legislative il relatore vorrebbe soffermarsi anche sull'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), che attualmente riunisce 35 paesi, nessuno dei quali è uno Stato membro dell'UE, e richiamare l'attenzione della Commissione e degli Stati membri su un eventuale approccio comune a livello di UE nei confronti di questa iniziativa.

Avendo come scopo quello di aumentare la trasparenza delle imprese più grandi e delle loro operazioni transfrontaliere in campo non estrattivo, il relatore suggerisce di introdurre una speciale *Rendicontazione per paese (Country-by-Country - CBCR)* che contenga dati finanziari cruciali per i paesi in cui le imprese operano senza proprie controllate (o entità giuridiche separate) o in joint venture. L'ambito dovrebbe essere limitato come per le imprese dell'industria estrattiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I bilanci annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. A ***tal fine*** è necessario prevedere uno schema vincolante per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato al bilancio e della relazione sulla gestione. Secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", i requisiti obbligatori per le piccole imprese dovrebbero essere pienamente armonizzati nella legislazione. Per evitare che su questi enti gravino oneri eccessivi, gli Stati membri non dovrebbero poter chiedere la presentazione di ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono, tuttavia, imporre ulteriori requisiti sulle imprese medie e grandi.

Emendamento

(6) I bilanci annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa. ***Il "quadro fedele" è lo standard minimo di rappresentazione contabile che permettere l'assolvimento dei doveri degli amministratori dell'impresa, il che comporta la capacità dell'impresa di mantenere una condizione di continuità operativa essendo l'attivo netto del suo stato patrimoniale sufficiente a soddisfare gli interessi dei creditori¹. Il test prevede che l'attivo non sia contabilmente rappresentato a un livello superiore al suo ammontare realizzabile e che siano incluse le passività implicite e contingenti. E' necessario prevedere anche*** uno schema vincolante per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato al bilancio e della relazione sulla gestione. Secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", i requisiti obbligatori per le piccole imprese dovrebbero essere pienamente armonizzati nella legislazione. Per evitare che su questi enti gravino oneri eccessivi, gli Stati membri non dovrebbero poter chiedere la presentazione di ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono, tuttavia, imporre ulteriori requisiti sulle imprese medie e grandi.

¹ Corte di giustizia europea, Causa C-234/94, 27 giugno 1996 e Causa DE + ES Bauunternehmung C-275/97, 14 settembre 1999. Vedasi anche l'articolo 15 della Seconda direttiva 2006/68/CE, che prescrive anche un test dell'attivo netto per determinare se possano essere

distribuiti dividendi.

Motivazione

Occorrono chiarimenti riguardo al significato legale di "quadro fedele", essendosi fatta in varie sedi una certa confusione, con l'introduzione di nozioni incongruenti con l'attuale significato giuridico dell'espressione. Tali incongruenze non hanno nulla a che vedere con il quadro fedele e vanifica le esigenze funzionali dei conti soggetti a detto obbligo. La Commissione ritiene infatti erroneamente che il quadro fedele sia il risultato della conformità a determinati principi, quando invece è un principio fondamentale a pieno titolo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le **imprese** piccole, medie e grandi devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa.

Emendamento

(7) Le **microimprese e le** piccole, medie e grandi **imprese** devono essere definite e distinte a seconda dell'attivo totale, del volume di affari e del numero medio di dipendenti, dato che di regola tali elementi costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le imprese di media dimensione e le grandi imprese devono avere l'obbligo di redigere un rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement), che garantisca da una parte la disponibilità di informazioni sufficienti e tempestive sulla situazione delle imprese, e dall'altra una migliore gestione della liquidità per le banche che le finanziano.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale.

Emendamento

(24) Le imprese associate devono essere conglobate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto **o con quello del valore contabile**. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a permettere o imporre che un'impresa gestita in comune sia inglobata nel bilancio consolidato applicando il metodo proporzionale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese.

Emendamento

(27) Un formato elettronico armonizzato per il reporting apporterebbe grandi benefici alle imprese stabilite nell'Unione, in quanto faciliterebbe la creazione di un sistema di reporting "a sportello unico", che potrebbe essere utilizzato anche in altri settori. Pertanto la preparazione dei bilanci in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) deve divenire obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo un adeguato periodo di preparazione e di test. L'introduzione di tale sistema non deve però risultare oneroso per le piccole e medie imprese.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei

Emendamento

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei

pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse **che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie** devono indicare in una relazione *separata, su base annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai governi* dei paesi in cui *essi* operano. *Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie.* La relazione deve indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale.

pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse devono indicare in una relazione annuale **le attività condotte in ciascuno** dei paesi in cui operano, **inclusi i pagamenti erogati ai governi. La soglia oltre il quale le imprese e gli enti di pubblico interesse si considerano "grandi" deve essere pari al doppio di quella adottata nella definizione standard UE per le PMI.** La relazione deve **essere soggetta all'obbligo di controllo legale dei conti e deve** indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) e al regolamento sul legname, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese **delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie** che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come **l'unità di informativa più elementare alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali**

Emendamento

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. **Nel caso di imprese che operano nel settore estrattivo o che sfruttano aree forestali primarie** ciascuna relazione comprende le informazioni per paese e per progetto, dove il progetto va considerato come **contratto, licenza, locazione o altro accordo legale sulla cui base un'impresa opera e dal quale**

relazioni sulla gestione interna – ad esempio una concessione o un bacino geografico - e dove a tali progetti siano stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da indicare deve essere valutata in relazione al governo destinatario. Si possono immaginare vari criteri per definire la rilevanza, quali l'importo assoluto di un pagamento, o una soglia percentuale (ad esempio, il pagamento superiore a una data percentuale del PIL di un paese) e questi criteri possono venire definiti per mezzo di un atto delegato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, ad esempio le loro coordinate bancarie.

sorgono le sue specifiche passività di reddito verso il governo e dove al progetto siano stati imputati dei pagamenti. Alla luce dell'obiettivo generale di promuovere il buon governo in questi paesi, i pagamenti a favore dei vari governi vanno indicati se il loro ammontare complessivo, comprendente i pagamenti in natura, in un dato esercizio finanziario supera i 30.000 EUR. Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'esperienza dei preparatori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno includere ulteriori informazioni sui beneficiari, come le loro coordinate bancarie.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve

Emendamento

(35) Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipi di impresa, la Commissione deve

essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati *in materia di aggiornamento degli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso agli atti delegati è necessario anche per adeguare i* criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. *Per garantire la pertinenza e l'adeguatezza dell'informativa in materia di pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è conferito alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in materia di specificazione del concetto di rilevanza dei pagamenti.*

essere autorizzata ad adottare, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati *per adattare* i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati e a norma dell'articolo 42, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppressa

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) “costo di produzione”: somma del

Emendamento

(7) “costo di produzione”: somma del

prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato *può essere* aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

prezzo di acquisizione delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Una congrua parte degli altri costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato *è* aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) totale dello stato patrimoniale: EUR 5 000 000;

Emendamento

a) totale dello stato patrimoniale: EUR 4 500 000;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) importo netto del volume d'affari: EUR;

Emendamento

b) importo netto del volume d'affari: EUR 9 000 000;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca

Emendamento

7. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca

tali importi.

tali importi. *Le soglie in valuta nazionale possono essere ricalcolate in caso di variazioni importanti e durature dei tassi di cambio. La Commissione emana linee guida che illustrino cosa debba intendersi per variazioni importanti e durature e in che modo debbano essere calcolate le soglie in una situazione valutaria di volatilità.*

Motivazione

L'articolo proposto si riferisce a una situazione di tassi di cambio stabili. I corsi di cambio valute nazionali/euro possono registrare variazioni significative a causa delle politiche adottate dagli Stati membri o sulla spinta delle pressioni esterne esercitate dal mercato in situazioni di squilibrio. Deve essere pertanto possibile ricalcolare le soglie. L'emendamento propone una soluzione del problema che evita la necessità di continui ricalcoli.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il bilancio annuale forma un tutto inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato al bilancio.

Emendamento

1. Il bilancio annuale forma un tutto inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite, l'allegato al bilancio *e un rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement).*

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

eXtensible Business Reporting Language

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutti i bilanci sono predisposti in eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 42 per le specifiche del formato XBRL e le modalità di attuazione di tale disposizione negli Stati membri. Preliminarmente all'adozione dell'atto delegato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) trasmette alla Commissione un parere in merito alle specifiche del formato.

3. Preliminarmente all'adozione degli atti delegati ex articolo 2, la Commissione conduce insieme all'ESMA un'adeguata analisi dei possibili formati XBRL e svolge opportuni test in tutti gli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) la presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tiene conto della sostanza dell'operazione o del contratto *contabilizzati*;

Emendamento

h) la *classificazione e* presentazione delle voci nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale tiene conto *non soltanto della forma giuridica ma anche* della sostanza *economica* dell'operazione o del contratto *rendicontato*;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) la *rilevazione, la valutazione, la* presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti.

Emendamento

j) la presentazione e la divulgazione nei bilanci annuali tengono conto della rilevanza delle voci pertinenti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

Emendamento

5. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un sistema contabile di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema, ***purché risulti coerente con il principio del quadro fedele.***

Motivazione

Premesso che il "quadro fedele" è lo standard minimo che permette agli amministratori di assolvere i loro obblighi in fatto di continuità aziendale e legittimità della distribuzione, taluni aspetti della contabilità al valore equo (fair value) possono risultare ad esso antitetici. La Corte di giustizia ha ritenuto che i requisiti della direttiva contabile possano essere applicati solo se coerenti con il principio del quadro fedele.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In deroga alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono consentire o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Emendamento

6. In deroga alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono consentire o prescrivere la rilevazione, la valutazione e la pubblicazione degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ***purché risulti coerente con il principio del quadro fedele.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per le stesse ragioni esposte al nostro emendamento all'articolo 7, paragrafo 5.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, *o secondo i metodi* "primo entrato — primo uscito" (FIFO) o *secondo* un metodo analogo.

Emendamento

8. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, *del metodo* "primo entrato — primo uscito" (FIFO), *del metodo* «ultimo entrato — primo uscito» (*LIFO*) o *di* un metodo analogo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 11 – comma 3

Testo della Commissione

Un accantonamento rappresenta la stima *migliore* delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, l'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio.

Emendamento

Un accantonamento rappresenta la *migliore* stima *obiettiva* delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, l'importo occorrente per liquidarla alla data di chiusura del bilancio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement)

*1. I bilanci annuali includono il
rendiconto finanziario in termini di
liquidità (Cash-flow statement).*

2. Tale rendiconto finanziario fornisce, per un dato periodo amministrativo, informazioni sulle variazioni delle disponibilità liquide ed equivalenti di un'entità, rappresentando separatamente le variazioni dovute ad attività operative, ad attività d'investimento e ad attività finanziarie. Il rendiconto è riferito a una data precedente di non oltre sei mesi.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle imprese e ai gruppi di piccola dimensione come rispettivamente definiti all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 4.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritte separatamente nel conto profitti e perdite — ripartite per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;

soppressa

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

soppressa

Motivazione

La disposizione duplica quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono esonerare le imprese **di dimensioni medie** dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esonerare le **micro, piccole e medie** imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I **piccoli gruppi sono dispensati dalla redazione del** bilancio consolidato e **della** relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.

Emendamento

1. **Gli Stati membri possono dispensare i gruppi di piccole dimensioni dall'obbligo di redigere il** bilancio consolidato e **la** relazione consolidata sulla gestione, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.

Motivazione

Poiché la quota di imprese che fanno parte di "piccoli gruppi", così come definiti all'articolo 3.1, differisce da uno Stato membro all'altro, la direttiva deve lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per la determinazione di una soglia di esenzione più bassa rispetto all'obbligo di redigere un bilancio consolidato.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione per i gruppi di**

Emendamento

soppresso

dimensioni medie, tranne quando un'impresa ad essi collegata è un ente di interesse pubblico.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale, quella finanziaria o il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se queste ultime fossero un'unica impresa.

Emendamento

7. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale, quella finanziaria, ***i flussi di cassa*** o il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se queste ultime fossero un'unica impresa.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta.

Emendamento

2. In occasione della prima applicazione del presente articolo, l'impresa associata viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato:

a) al suo valore contabile calcolato conformemente ai Capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla quota di patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione viene indicata a parte nello stato

patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta; o

b) per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle disposizioni dei capi 2 e 3 è menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato al bilancio consolidato. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo viene applicato per la prima volta.

Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale consolidato o l'allegato al bilancio deve indicare a quale dei due metodi (a o b) si è fatto ricorso.

Per l'applicazione delle lettere a) o b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più volte, alla data in cui l'impresa è diventata impresa associata.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel rilevare il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, è indicato a parte il numero medio dei dipendenti occupati da imprese che sono consolidate con il metodo proporzionale;

Emendamento

soppressa

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare il controllo legale dei conti sulla base della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese **piccole**, medie e grandi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare il controllo legale dei conti sulla base della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Gli Stati membri possono dispensare da quest'obbligo tutte le piccole imprese o una parte di esse.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

Emendamento

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale. ***Quando la revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione è firmata almeno dal o dai revisori legali che effettuano la revisione per conto della società.***

Motivazione

Chiarimento necessario quando si tratta di una società di revisione contabile.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la

Emendamento

soppresso

coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Motivazione

Necessità di non limitarsi a un particolare settore in quanto a) occorre mantenere condizioni uniformi e b) gli obblighi di trasparenza di questo Capo sono un'esigenza per tutti i settori.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. *“impresa attiva nell'industria estrattiva”: un'impresa la cui attività comporta la ricerca, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B - divisioni 05-08 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

Emendamento

1. *“impresa”: la società madre di più alto livello che pubblica i propri conti nell'Unione europea, quando il gruppo per il quale la società madre predispone bilanci consolidati comprende filiali, succursali, stabili organizzazioni, joint venture e imprese collegate;*

Motivazione

Per chiarire che l'informativa non riguarda la singola società ma anche le stabili organizzazioni che operano in sedi diverse da quelle in cui sono legalmente costituite, le joint venture e le imprese collegate, e ciò anche quando i loro risultati di esercizio non sono per il resto pienamente integrati nei conti della società madre.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. *“impresa che utilizza aree forestali primarie”: impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 2.2*

Emendamento

soppresso

dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in foreste primarie;

Motivazione

Necessità di non limitarsi a un particolare settore in quanto a) occorre mantenere condizioni uniformi e b) gli obblighi di trasparenza di questo Capo sono un'esigenza per tutti i settori.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi *o* imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva;

Emendamento

3. “governo”: qualsiasi ***amministrazione internazionale o*** autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende dicasteri, organismi governativi, imprese controllate dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva ***o qualsiasi entità statale che riceva pagamenti del tipo indicato all'articolo 38 da qualunque entità costitutiva di un'impresa.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. “progetto”: ***specifica unità elementare di informativa alla quale l'impresa fa riferimento nel redigere le normali relazioni interne sulla gestione del progetto stesso.***

Emendamento

4. "progetto": ***contratto, licenza, locazione o altro accordo legale sulla cui base un'impresa opera e dal quale sorgono le sue specifiche passività di reddito.***

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. "entità costitutive": filiali, imprese collegate, joint venture, stabili organizzazioni e altre strutture commerciali che si considerano come facenti capo interamente o parzialmente all'impresa, se e in quanto siano integrate nel bilancio annuale dell'impresa stessa.

Motivazione

Si tratta di assicurare che l'informativa riguardi anche le joint venture e le collegate, limitatamente alla partecipazione goduta dalla società rendicontante.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico **attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie** a redigere e fare oggetto di pubblicità **una relazione sui** pagamenti erogati ai governi su base annua.

1. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico a redigere e fare oggetto di pubblicità **le attività condotte in ciascuno dei paesi in cui operano, compresi i** pagamenti erogati ai governi su base annua, **se dette imprese o enti soddisfano almeno due fra i seguenti criteri:**

a) totale dello stato patrimoniale: EUR 100 000 000;

b) importo netto del volume d'affari: EUR 100 000 000;

c) numero di dipendenti alla data di chiusura del bilancio: almeno 500.

La relazione va predisposta anche quando l'impresa opera in un paese sotto forma di joint-venture.

La relazione deve essere soggetta all'obbligo di controllo legale dei conti.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

1. La relazione specifica, ***se rilevanti per il governo destinatario***, gli elementi seguenti:

a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, ***versati*** a ciascun governo nel corso dell'esercizio;

b) l'importo ***totale*** per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, ***versato a ciascun governo nel corso dell'esercizio***;

c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti.

Emendamento

1. La relazione specifica gli elementi seguenti:

a) l'importo totale dei pagamenti, compresi i pagamenti in natura, ***versato*** a ciascun governo nel corso dell'esercizio, ***se superiore a 30.000 EUR***;

b) l'importo ***di cui alla lettera a) suddiviso*** per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura;

c) ***per le imprese attive nel settore estrattivo e dedite allo sfruttamento di aree forestali primarie per la produzione di legname***, se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo ***di cui alla lettera a) suddiviso*** per tipo di pagamento, compresi i pagamenti in natura, versato per ciascuno di tali progetti nel corso dell'esercizio, e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) per ogni paese in cui l'impresa opera:

- importo netto del volume d'affari;

- costo del venduto (comprese le rettifiche di valore);

- utili o perdite lorde;

- *produzione;*
- *costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore);*
- *costi amministrativi (comprese le rettifiche di valore e il monte salari);*
- *altri proventi di esercizio;*
- *rettifiche di valore relative ad attività finanziarie nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante;*
- *utili o perdite ante imposte;*
- *utili/perdite di esercizio.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Sono indicati i seguenti tipi di pagamenti:

Emendamento

2. Sono indicati i seguenti tipi di pagamenti *ai governi e i seguenti dati informativi:*

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) imposte sugli utili;

Emendamento

b) imposte sugli utili, *con indicazione dell'aliquota fiscale effettiva applicata;*

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) pagamenti per violazioni della legge, ad esempio quelli a fronte di passività per

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore *o* di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.

Emendamento

3. I pagamenti in natura effettuati a un governo sono indicati in termini di valore *e* di quantità. Se sono indicati in termini di valore, vengono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 42, per specificare il concetto di rilevanza dei pagamenti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La relazione esclude qualsiasi tipo di pagamento effettuato al governo di un paese nel quale la pubblicazione di questo tipo di pagamenti è chiaramente vietata dal diritto penale. In presenza di questo tipo di pagamenti l'impresa dichiara di non avere segnalato pagamenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del governo interessato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico ***attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo di aree forestali primarie e*** soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva ***e se la stessa raggiunge o supera su base consolidata le soglie ex articolo 37, paragrafo 1.***

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Un'impresa può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

Emendamento

3. Un'impresa può essere esclusa dalla relazione consolidata sui pagamenti al governo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti, ***e comunque esclusivamente a condizione che i bilanci dell'entità costitutiva che effettua il pagamento siano anch'essi esclusi dai bilanci consolidati per il periodo cui la relazione si riferisce:***

Motivazione

Serve ad impedire l'applicazione di "due pesi e due misure": pagamenti riportati nei conti ma non nella relazione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione di tale impresa;

Emendamento

soppressa

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) le informazioni necessarie alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati.

Emendamento

soppressa

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 41

Testo della Commissione

La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa e alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro **cinque** anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una

Emendamento

La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione alla portata degli obblighi di informativa, **alle soglie ex articolo 37 paragrafo 1 e 38 paragrafo 1, lettera a e** alle modalità dell'informativa per progetto. Il riesame, che dovrebbe anche tenere conto del contesto internazionale e considerare gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dovrebbe essere completato entro **tre** anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione viene presentata al

proposta legislativa.

Parlamento europeo e al Consiglio,
insieme, se del caso, ad una proposta
legislativa.

PROCEDURA

Titolo	Bilanci annuali, bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di imprese	
Riferimenti	COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.11.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 15.11.2011	
Relatore per parere Nomina	Wolf Klinz 25.10.2011	
Esame in commissione	20.3.2012	30.5.2012
Approvazione	19.6.2012	
Esito della votazione finale	+: 35 -: 0 0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lambert, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen	